

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

|   | PAG.                              |   | PAG.     |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| <b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>   |                                   | <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |          |
| Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (900) . . . . .                                      | 174                               | Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1362) . . . . . | 183      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 | PRESIDENTE . . . . .  | 183, 184 |
| ACCREMAN . . . . .  | 177, 178, 179                     | CASTELLI . . . . .  | 183      |
| CASTELLI . . . . .  | 176, 179                          | CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .  | 183, 184 |
| COCCIA . . . . .  | 175, 177, 178, 179                | COCCIA . . . . .  | 183, 184 |
| FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .   | 176, 179, 180                     | FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .   | 184      |
| LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 174, 175, 176, 178, 179           | <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |          |
| MUSOTTO . . . . .   | 178                               | Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1360) . . . . .   | 185      |
| PADULA . . . . .  | 175, 176, 178                     | PRESIDENTE . . . . .  | 185, 186 |
| <b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>   |                                   | CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .  | 185      |
| Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1361) . . . . . | 180                               | FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .   | 185      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 180, 181, 182, 183                |   |          |
| ACCREMAN . . . . .  | 181, 182                          |   |          |
| CASTELLI . . . . .  | 180, 181, 182                     |   |          |
| CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .  | 180, 181, 182                     |   |          |

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

|  | PAG.          |
|--|---------------|
| <b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>   |               |
| MICHELI PIETRO ed altri: Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio (146); |               |
| DI NARDO: Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori d'opera intellettuale (252)  | 186           |
| PRESIDENTE   | 186, 187, 188 |
| MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>  | 186           |
| STEFANELLI   | 187           |
| <b>Votazione segreta:</b>  |               |
| PRESIDENTE   | 188           |

**La seduta comincia alle 10,20.**

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (900).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Per rendersi conto della portata del disegno di legge al nostro esame, credo sia opportuno richiamare brevemente le norme contenute nella legge 24 aprile 1941, n. 392. Si tratta di norme per effetto delle quali furono trasferite

ai comuni, come spese obbligatorie da inserire nei rispettivi bilanci, le spese necessarie per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, e cioè quelle relative alla pigione, alla manutenzione e tutte le altre relative al funzionamento dei locali in cui sono insediati gli uffici giudiziari.

Sempre come conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1941, furono poste a carico dei comuni le spese derivanti dalla costruzione di nuovi edifici giudiziari.

Desidero subito dire che la citata legge n. 392 del 1941 dovrebbe essere *in toto* riformata. È assurdo infatti porre a carico dei comuni che siano sede di uffici giudiziari le spese di gestione degli uffici stessi; dal momento che il compito della giustizia spetta allo Stato è lo Stato stesso che deve provvedere alle spese relative.

Chiusa questa breve parentesi, devo subito dire che per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, vi è la possibilità di aumentare i contributi che lo Stato dà ai singoli comuni per sostenere le spese in questione, possibilità che si può raggiungere soltanto con legge nei casi in cui ci siano state costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti degli uffici giudiziari.

Il fatto specifico è questo: nei comuni dinanzi indicati, dopo la pubblicazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono stati costruiti nuovi palazzi di giustizia a carico dello Stato tuttavia i comuni, per la maggiore ampiezza di tali palazzi, sono stati costretti ad affrontare spese maggiori. Il disegno di legge in discussione stabilisce l'entità dei contributi da corrispondere, secondo il seguente prospetto:

|                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| 1) Comune di Bari | L. | 70.000.000  |
| 2) " " Cassino    | "  | 10.500.000  |
| 3) " " Catania    | "  | 115.000.000 |
| 4) " " Forlì      | "  | 12.000.000  |
| 5) " " Frosinone  | "  | 20.000.000  |
| 6) " " Latina     | "  | 40.000.000  |
| 7) " " Melfi      | "  | 15.000.000  |
| 8) " " Milano     | "  | 700.000.000 |
| 9) " " Nuoro      | "  | 18.000.000  |
| 10) " " Palermo   | "  | 250.000.000 |
| 11) " " Pavia     | "  | 16.000.000  |
| 12) " " Pisa      | "  | 45.000.000  |
| 13) " " Rieti     | "  | 12.000.000  |
| 14) " " Roma      | "  | 150.000.000 |

La decorrenza è dal 1° gennaio 1972.

Tenuto conto della necessità dei comuni di vedersi aumentare il contributo, anche se tale

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

umento non è perfettamente corrispondente agli oneri che derivano per la gestione di questi uffici giudiziari, propongo che il disegno di legge sia approvato, con il seguente emendamento, suggerito dalla Commissione bilancio:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

« All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PADULA.** Signor presidente, pur non avendo potuto approfondire l'esame di questo disegno di legge, esprimo una perplessità di fondo sul criterio che ne è alla base; esso infatti fa riferimento a nuovi uffici giudiziari costruiti posteriormente al 1941, compreso il palazzo di giustizia di Milano, che è difficile definire nuovo edificio.

**PRESIDENTE.** Dipende dall'età che si prende a base per giudicare il vecchio e il nuovo!

**PADULA.** Che a questo criterio, legato in pratica alla concessione di contributi statali per la costruzione di nuovi uffici giudiziari, sia connesso anche un aumento del contributo per spese di gestione, quando ben sappiamo che tali oneri gravano a carico soprattutto di quei comuni che non hanno avuto la possibilità di ottenere contributi da parte dello Stato per costruire nuove sedi giudiziarie, mi sembra veramente assurdo. Questo significa erogare un contributo per spese di gestione a favore di quei comuni che hanno già goduto di un contributo in capitale per la costruzione di uffici giudiziari, ignorando invece...

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Ma nel caso in esame ci troviamo in presenza di edifici costruiti a carico dello Stato!

**PRESIDENTE.** Ciò che afferma il relatore risponde a verità. D'altra parte, la stessa re-

lazione che accompagna il disegno di legge afferma esplicitamente questo concetto.

Io ritengo, onorevole Padula, che ella potrebbe piuttosto rivolgere le sue critiche al criterio che il provvedimento persegue nel disporre determinati vantaggi con esclusivo riferimento ad una categoria di sedi giudiziarie, i cui edifici sono stati costruiti a carico del demanio, anziché riferirli a tutte le sedi.

**PADULA.** L'osservazione che ella ha formulato, signor presidente, giova al mio argomentare. Mentre, infatti, con riferimento ad alcuni comuni lo Stato ha anticipato quella « demanializzazione » che giustamente il relatore definiva come il criterio chiarificatore dei rapporti tra finanza statale e finanza degli enti locali (non essendo in grado, quest'ultima, di sopportare il carico relativo a funzioni di competenza dello Stato), disponendo altresì una contribuzione sugli oneri per spese di gestione ed attrezzature, nei confronti di tutti gli altri comuni continua a valere il vecchio principio, per cui tali enti, che debbono far fronte a pesanti oneri di affitto, vengono a trovarsi spesso in condizioni precarie.

**COCCIA.** Il Ministero del tesoro a questo riguardo ha addirittura posto in essere delle procedure ingiuntive nei confronti dei comuni!

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Il comune di Melfi si trova appunto a dover subire una tale procedura!

**PADULA.** In verità, io non riesco a comprendere bene quale sia la *ratio* di questo provvedimento, in base al quale lo Stato erogherebbe un contributo a favore dei suoi debitori, affinché questi ultimi siano in grado di saldare il proprio debito.

Ma, oltre a non percepire la logica cui si ispira il testo in discussione, ho difficoltà ad individuare la motivazione che giustifica le diversità che si riscontrano per quanto si riferisce alla misura dell'aumento del contributo a favore delle sedi in questione. In alcuni casi, il contributo originario viene moltiplicato per tre volte, in altri casi per dieci... Non si riesce a individuare il criterio che ha presieduto a questa operazione.

**PRESIDENTE.** Il fatto saliente è appunto che qui ci troviamo in presenza di una sorta di « partita di giro ». Lo Stato, in sostanza, riprende con una mano ciò che ha dato con l'altra.

Il principio che regola tutta la materia e sul quale si sono appuntate molte critiche da parte dei colleghi — critiche che non sono senza fondamento, anche se bisogna riconoscere che non è molto agevole modificare un criterio di tal genere — è quello in base al quale le spese di gestione per gli edifici giudiziari sono a carico dei comuni. Ora, gli edifici in cui si trovano le sedi giudiziarie che sono contemplate dal presente provvedimento sono demaniali. I comuni interessati, quindi, dovendo provvedere, in virtù del principio sopra ricordato, al pagamento delle spese relative agli edifici giudiziari, sono tenuti a corrispondere al demanio un canone di affitto. Tale canone, per la sua entità, non potrebbe essere versato da parte dei suddetti comuni; interviene allora lo Stato, che concede un contributo per il pagamento dei fitti, che a loro volta affluiscono nelle casse del demanio.

PADULA. Ringrazio il presidente, che con la sua profonda esperienza è stato in grado di integrare le mie informazioni. Mi permetto però, a questo punto, di ribadire la mia perplessità di fondo, e di chiedere al rappresentante del Governo se egli ritenga di dover insistere su di un provvedimento di questo tipo, senza invece affrontare il problema reale, cominciando, ad esempio ad affermare, almeno per gli edifici demaniali, il principio che spetta allo Stato sopportare i relativi oneri, non si capisce, infatti, perché si fanno edifici statali solo in alcune zone.

PRESIDENTE. Teoricamente tutti i comuni hanno il rimborso dallo Stato.

PADULA. Allora torniamo al primo argomento: tutti i comuni devono essere messi nelle stesse condizioni, con dei parametri fissi e rigorosi. Cioè, dobbiamo fare un provvedimento che riguardi tutti i comuni. Per conto mio accetterei anche un criterio di graduale statalizzazione.

PRESIDENTE. Come *ex* ministro della giustizia debbo dire che la statalizzazione rappresenta un problema di enorme importanza. Attualmente gli edifici giudiziari vengono costruiti con due sistemi: normalmente provvedono i comuni in virtù di leggi speciali, tuttavia, talvolta è lo Stato ad effettuare le nuove costruzioni.

Nel primo caso i comuni chiedono un mutuo e lo Stato si accolla l'80 o il 90 per cento delle spese relative, per le quali diventa debitore diretto dell'istituto mutuante. In en-

trambi i casi lo Stato, teoricamente, deve pagare ai comuni le spese che essi fanno, poiché si tratta di spese relative ad un servizio statale. Praticamente, invece, il rimborso dello Stato è insufficiente. In questo senso la critica mossa dall'onorevole Padula è giusta. Prego quindi il Governo di dirci qualcosa in merito.

CASTELLI. Ho l'impressione che il chiarimento dato dal presidente apra un altro problema in relazione al quale desidero alcune informazioni dal rappresentante del Governo.

Se ho ben compreso il contributo dello Stato ai comuni rappresenta un rimborso spese, ma è tardivo e largamente insufficiente a compensare l'onere sostenuto dai comuni per la manutenzione ed il pagamento dei canoni di affitto degli edifici giudiziari. Se veramente si verifica ciò, non è comprensibile perché, nel provvedimento in discussione, sia inserita all'articolo 2 una disciplina diversa da quella dettata dall'articolo 1, disciplina volta a favorire per alcuni edifici i comuni di Bari, Forlì e Roma.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Per i comuni di cui all'articolo 2 non è stato ancora stabilito l'ammontare della pigione, mentre per gli altri le amministrazioni finanziarie lo hanno già fatto. Per questa ragione vi è la riserva di aumentare il contributo dello Stato per le sedi giudiziarie indicate nell'articolo 2.

CASTELLI. Questo è evidente. Vorrei però mi venisse chiarito l'aspetto quantitativo dell'intervento dello Stato. Perché soltanto per i comuni di cui all'articolo 2 si prevede un aumento del contributo statale in misura pari all'aumento del canone di locazione se in altri casi si rimborsa solo una quota, sia pure vicina al totale?

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Al fine di rispondere esaurientemente ai quesiti formulati, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima settimana. Vorrei però sottolineare l'estrema urgenza che, per motivi che ritengo a tutti noti, il provvedimento in discussione riveste.

CASTELLI. Si potrebbe approvare il provvedimento senza l'articolo 2, che non presenta carattere alcuno di urgenza in quanto riguarda edifici il cui canone sarà definito in futuro.

PRESIDENTE. Proseguiamo ancora la discussione sulle linee generali, in modo che il

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

rappresentante del Governo abbia tutti gli elementi su cui rispondere nella seduta della prossima settimana.

**COCCIA.** Tutti sappiamo che questo provvedimento è atteso. Ma proprio alla luce di tale considerazione abbiamo bisogno di comprendere, sulla base delle cifre che ci vengono presentate, il perché delle apparenti contraddizioni del provvedimento in questione. Per esempio, il comune di Latina e quello di Rieti avevano, entrambi, un contributo di 4 milioni 500 mila lire.

Ora si passa ad un contributo di 12 milioni per Rieti e di 40 milioni per Latina. Credo che il rappresentante del Governo debba darci dei chiarimenti in ordine ai criteri che sono stati seguiti. Sarebbe soprattutto interessante sapere in che misura le note che sono rimesse dai comuni, relative alle spese effettive di esercizio e di gestione, vengano decurtate dall'amministrazione finanziaria. Non è vero che siamo in presenza di una partita di giro, per cui a determinati importi fissati dall'amministrazione finanziaria corrisponde un rimborso da parte dell'amministrazione della giustizia. Le cose non stanno così: i comuni sborsano somme di gran lunga superiori ai contributi.

Si impone pertanto un chiarimento sui criteri su cui si basa tale decurtazione. Si impone inoltre l'esigenza di un provvedimento che abbia i caratteri dell'unicità e della generalità, poiché l'articolo 2 stabilisce criteri difformi rispetto all'articolo 1. La questione non è di poco conto; ecco perché vi è la richiesta che si giunga ad una gestione diretta del servizio da parte dell'amministrazione giudiziaria. I comuni non possono continuare ad essere strani intermediari che fanno le spese di questo servizio e sono esposti ad azioni ingiuntive, e ciò nel quadro di una situazione totalmente deficitaria.

Vorrei inoltre rilevare che sarebbe stato preferibile che con una nota di variazione al bilancio fosse stanziata la somma prevista dal provvedimento, senza detrarla a quelle destinate dal capitolo 3523 alle funzioni legate all'attività giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso contiene le somme relative agli stanziamenti previsti per disegni di legge che sono in preparazione, come il disegno di legge in esame. Quando abbiamo discusso lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, è stato osservato che alle spese contenute in tale stato di previsione an-

davano aggiunte quelle che si riferivano alla giustizia ma che erano inserite nel fondo globale del Ministero del tesoro. Nell'elenco dei provvedimenti previsti nel fondo globale vi è anche il disegno di legge in esame.

Rimane la questione di fondo del diverso trattamento per l'una o l'altra sede. La partita di giro di cui parlavo non è un fatto giuridico, ma una constatazione, nel senso che i fondi che lo Stato dà li riprende attraverso il Ministero delle finanze.

**ACCREMAN.** Vorrei un chiarimento dal sottosegretario sulla questione sollevata da alcuni colleghi, e in particolare dall'onorevole Coccia. Rilevo che il comune di Forlì è l'unico per il quale il rimborso viene semplicemente raddoppiato, mentre per tutti gli altri comuni viene moltiplicato per quattro o per cinque. Se guardiamo la situazione della giustizia a Forlì prima dell'ultimazione del nuovo palazzo di giustizia, dobbiamo presumere che l'ammontare delle spese necessarie avrebbe dovuto essere moltiplicato, per cinque o per sei.

Se così fosse, sembrerebbe palesemente ingiusto procedere al semplice raddoppio del contributo originario. Ecco perché, prendendo lo spunto da una situazione di carattere locale, desideriamo chiedere al rappresentante del Governo di fornirci dei chiarimenti in merito ai criteri generali che presiedono a queste determinazioni.

**PRESIDENTE.** Bisogna tenere conto che i contributi in questione, nella misura indicata dal provvedimento, costituiscono un semplice acconto, in attesa che si proceda alla determinazione definitiva.

**ACCREMAN.** Anche per procedere alla liquidazione dell'acconto è stato necessario ricorrere a determinati criteri, che noi chiediamo appunto di conoscere.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda il tribunale di Forlì, forse si è verificata una certa sproporzione tra la dimensione delle strutture edilizie ed il volume dell'attività giudiziaria, parte della quale è stata assorbita dal tribunale di Rimini.

**ACCREMAN.** C'è anche da notare, però, che a Forlì sarà ubicata una sezione distaccata del tribunale regionale amministrativo.

Vorrei, in conclusione, svolgere una ulteriore considerazione. Il rilievo che all'inizio del dibattito è stato formulato da parte dell'onorevole Padula in merito alla situazione degli altri comuni, non compresi tra quelli cui

fa riferimento il disegno di legge in discussione, riveste la natura di una critica di fondo, che va rivolta a questo, come agli altri provvedimenti che sono stati adottati in materia. È necessario che da parte del Governo si imposti il discorso sul piano generale, così da consentire l'approntamento di una soluzione organica, idonea a sanare le situazioni di sofferenza dei comuni. Ogni altra strada appare criticabile.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, c'è da osservare che, se da un lato è opportuno venire incontro agli oneri sostenuti da determinati comuni, in relazione ad edifici giudiziari relativamente recenti, che hanno comportato un aumento nelle spese relative, dall'altro si crea una disparità di trattamento rispetto ad altri comuni, come quello di Rimini, che sono esclusi dal beneficio concesso ai primi, sedi di uffici giudiziari ubicati in edifici costruiti di recente.

PADULA. Poiché l'orientamento prevalente sembra essere quello di una richiesta di chiarimenti, che il Governo raccoglierà, riservandosi di rispondere nel corso della prossima seduta, colgo l'occasione per effettuare una ulteriore richiesta, ad integrazione di quelle già avanzate precedentemente. Vorrei, infatti, che il Governo, oltre ad illuminarci, se possibile, sulla portata dei contributi che vengono erogati a favore di tutti i comuni (o almeno di quelli sede di tribunali, escludendo semmai quelli sede di semplici preture), specificasse pure se le somme in questione hanno riferimento anche ai mobili, ovvero riguardano soltanto la manutenzione ed i canoni di locazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Attualmente i mobili vengono forniti a tutti gli uffici giudiziari direttamente dal Ministero.

PADULA. In particolare, poi, gradirei sapere, per quanto riguarda il caso specifico di Milano, in base a quali criteri sia stato proposto un aumento del contributo da novanta a settecento milioni. Poiché non ritengo che un aumento così rilevante sia da imputarsi unicamente all'accresciuto onere di affitto — anche in considerazione dell'epoca, non recentissima, cui risale la costruzione del palazzo di giustizia sito in questa città — mi sembra di dover concludere che nella determinazione della cifra in questione si sia tenuto conto anche delle spese di manutenzione straordinaria, delle spese per attrezzature e mobili, eccetera.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che le spese per attrezzature costituiscono un caso a parte, tanto è vero che all'ordine del giorno della seduta di stamane figura anche un disegno di legge (quello recante il n. 1360) relativo appunto all'assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.

In ogni modo, penso che il rappresentante del Governo, nella sua replica, chiarirà meglio anche questi aspetti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ritengo di poter anticipare qualche chiarimento al collega Accreman, in considerazione dell'esperienza che mi deriva in questo campo dall'esercizio delle mie funzioni di sindaco di Melfi.

In pratica, dunque, ogni comune chiamato a sostenere gli oneri cui si riferisce il provvedimento in discussione è tenuto a dare conto delle spese sostenute. Una commissione, formata dal sindaco, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica approva il rendiconto, che poi viene trasmesso al Ministero. In questo quadro, la concessione di contributo a favore dei comuni è determinata in una misura tale da sanare anche il *deficit* accumulatosi nei vari anni. Così, per fare un esempio, è stato proposto un contributo maggiore a favore del comune di Palermo, (il cui palazzo di giustizia è stato costruito *ex novo* da molti anni) in quanto tale comune, in base al rendiconto annuale, risulta scoperto per una cifra più elevata.

ACCREMAN. Questo è almeno un criterio definito... !

COCCIA. Si tratterebbe anche di un principio accettabile, ma soltanto se fosse riferito ad un contributo *una tantum*. Il disegno di legge, invece, parla di contributi annui.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Bisogna considerare anche un altro elemento. Nei comuni in cui sono stati costruiti nuovi edifici giudiziari, le spese di manutenzione sono di gran lunga aumentate, a causa della maggiore ampiezza dei locali, rispetto alla situazione che si verificava quando gli uffici erano ubicati in edifici privati. Si è avuto, praticamente, un aumento delle spese; inoltre, poiché si tratta di edifici appartenenti al demanio, c'è stato anche un aumento della pigione.

PADULA. Quando un edificio è nuovo, s dovrebbe presumere che le spese di manutenzione siano basse.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il fatto è che i locali sono più ampi, occorre quindi maggior numero di addetti alle pulizie, e così via. La conseguenza è che crescono gli oneri.

PRESIDENTE. Bisogna inoltre considerare che anche l'onere relativo alla pigione ha subito un incremento.

MUSOTTO. In verità, dal dibattito non sono emersi rilievi di una certa consistenza, tali da consigliare un rinvio, sia pure momentaneo, del seguito della discussione. Tenuto conto, poi, dei chiarimenti forniti dal relatore, io sono dell'avviso che si possa proseguire il dibattito e pervenire all'approvazione del provvedimento nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Musotto. Gradirei però conoscere anche l'opinione degli altri componenti la Commissione al riguardo.

ACCREMAN. Noi siamo di avviso contrario. Prima di dare il mio voto favorevole ad un provvedimento, desideriamo che ne siano chiariti tutti gli aspetti.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho bisogno di ribadire l'estrema urgenza che riveste l'approvazione del disegno di legge.

COCCIA. Noi siamo consapevoli del carattere di urgenza che assume il provvedimento in discussione, in virtù di una situazione di fatto la cui responsabilità non ricade certamente sui comuni, ma va addebitata, a nostro giudizio, al Ministero della giustizia ed alla politica che è stata condotta fino ad oggi riguardo agli immobili demaniali.

I comuni cui stiamo facendo riferimento sono tutti oggetto di azioni ingiuntive, e questo fatto vale a spiegare quale sia la situazione in cui ci troviamo.

La consapevolezza delle ragioni di urgenza non può tuttavia far venir meno l'esigenza di ottenere idonei chiarimenti, soprattutto al fine di fugare le riserve che sussistono in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che contiene una sorta di norma « in bianco ». Noi, quindi, siamo favorevoli ad un rinvio a breve termine del seguito della discussione. È chiaro, poi, che nella prossima seduta contribuiremo alla miglior formulazione del provvedimento; per cui, non riteniamo che il nostro possa definirsi un atteggiamento dilatorio, ma semmai un giusto desiderio di approfondimento, in una materia di notevole rilevanza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Poiché le maggiori perplessità emerse nel corso del dibattito si riferiscono all'articolo 2 del disegno di legge, vorrei prospettare al rappresentante del Governo l'opportunità di stralciare detta norma. Ciò non comporterebbe, per l'immediato, inconvenienti di sorta, né precluderebbe la possibilità, una volta che i competenti uffici finanziari avranno determinato l'ammontare della pigione, di un intervento al fine di stabilire un corrispondente aumento dei contributi ai comuni.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che, accogliendo la proposta del relatore, il provvedimento rischierebbe di divenire veramente iniquo. Il collega Accreman, ad esempio, lamentava il fatto che il comune di Forlì si veda assegnato un contributo modesto. Ora, stralciando la norma di cui all'articolo 2, il risultato che si otterrebbe sarebbe quello di rendere definitiva la misura del suddetto contributo, che invece in base all'attuale testo del disegno di legge riveste carattere provvisorio.

CASTELLI. Non riesco a capire in base a quali criteri si possa affermare che si accentuerebbe l'iniquità del provvedimento accettando la proposta di stralciare l'articolo 2.

Per i tre comuni di Bari, Roma, Forlì il rimedio sarebbe a maggior ragione suscettibile di variazioni future. Questo, è pur vero, è un provvedimento urgente, ma solo per i comuni elencati nell'articolo 1; per gli edifici di cui all'articolo 2 non è stata ancora fissata la cifra della pigione e quindi per ora nulla si verserebbe. Dopo l'approvazione del provvedimento, senza l'articolo 2 non vi sarebbe alcun ostacolo alla presentazione di un altro disegno di legge relativo alla situazione dei comuni di Bari, Forlì e Roma. In quella sede si potrebbe impostare un discorso globale che superi le asserite iniquità.

PRESIDENTE. Debbo far notare che l'articolo 2 è strettamente connesso all'articolo 1 e all'articolo 3, quest'ultimo relativo alla copertura finanziaria.

CASTELLI. La copertura prevista dall'articolo 3 non comprende l'articolo 2; possono quindi sorgere dubbi sulla legittimità della norma in rapporto all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione che spetta alla Commissione bilancio, la quale ha già espresso parere favorevole, condizio-

nato all'introduzione dell'emendamento preannunciato dal relatore.

**FERIOLI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sottolineo nuovamente l'opportunità di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

**PRESIDENTE**. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1361).**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 25 gennaio scorso venne deciso di rinviare la discussione, anche perché non era ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Il 30 gennaio successivo la Commissione medesima ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Gervone ha facoltà di svolgere la relazione.

**CERVONE**, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Debbo aprire una piccola parentesi che comprende anche la discussione di altri tre provvedimenti oggi all'ordine del giorno: i disegni di legge nn. 900, 1360 e 1362.

Si tratta di provvedimenti che dimostrano la volontà positiva del Governo di venire incontro alla soluzione del problema relativo alle spese di gestione dei servizi giudiziari; esigenza che era da noi stata sottolineata in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Naturalmente sarebbe stato meglio che si trattasse di un unico provvedimento organico per evitare inutili dispersioni di tempo. In questo senso rivolgo una preghiera al Governo affinché ten-

ga conto di questa esigenza per i futuri progetti di legge in materia.

Per quanto riguarda il provvedimento n. 1361 debbo dire che esso intende aumentare lo stanziamento, previsto da varie leggi concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

In base alle tre leggi la cui portata il provvedimento intende potenziare, si è potuto provvedere a numerose realizzazioni per un importo di quasi 57 miliardi. Le suddette realizzazioni hanno interessato 170 comuni di cui 114 sono situati nell'area dell'Italia meridionale, in ossequio alle vigenti norme a favore del Mezzogiorno. In totale sono state costruite 4 sedi di corti d'appello, 50 edifici di tribunali, 116 sedi di pretura. Nonostante tutto questo non si è ancora risolto il problema della costruzione degli edifici giudiziari: mancano ancora le attrezzature per 10 corti d'appello, 40 tribunali e circa 300 preture.

Quello al nostro esame è quindi un provvedimento di rifinanziamento. Esso prevede all'articolo 2 un aspetto particolare, cioè la garanzia da parte dello Stato dei mutui con tratti dai comuni. Devo tuttavia osservare che nel frattempo è entrata in vigore l'imposta generale sul valore aggiunto. Per questo motivo sono tenuto a richiamare la Commissione sulla necessità di approvare l'articolo 2 con un emendamento che presenterò in sede di discussione dei singoli articoli, inteso a sostituire le parole « con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo » con le parole « e con i cespiti delegabili previsti dalla legge ». Con questo emendamento penso che il disegno di legge possa essere approvato.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CASTELLI**. Sono sostanzialmente d'accordo con il relatore ed apprezzo la presentazione di un emendamento, tendente ad eliminare una anomalia della norma a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla riforma tributaria. Esprimo tuttavia serie perplessità sulla formulazione tecnica dell'emendamento. Quando si parla genericamente di cespiti, non ci si riferisce solo a quelli tributari, ma qualsiasi provento, anche patrimoniale. Al limite, la posizione dei comuni potrebbe diventare difficile, perché essi non sarebbero mai in condizione di ricorrere alla garanzia dello Stato avendo ad esempio la possibilità di dar garanzia ipotecaria su propri beni patrimoniali. Propongo quindi di fare riferimento a



VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

cespiti delegabili previsti dalla legge di riforma tributaria alle specifiche voci compensative delle imposte soppresse.

LOSPINOSO SEVERINI. Il testo del disegno di legge parla di sovrimposta fondiaria e di imposta di consumo; poiché per una sola la seconda è venuta meno, lasciamo la prima senza parlare di altri cespiti delegabili.

CASTELLI. Con l'integrale applicazione del nuovo regime anche la seconda sarà soppressa. Come emendamento all'emendamento del relatore, proporrò la formula « con i cespiti delegabili previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 827 ».

PRESIDENTE. Rimane sempre quell'ampiezza di espressione di cui avete giustamente timore.

ACCREMAN. Il relatore si è chiesto cosa accadrebbe nell'ipotesi in cui un determinato comune si trovasse nella condizione di non poter garantire con la sovrimposta fondiaria (trascuriamo ora l'imposta di consumo) i mutui occorrenti per la costruzione delle opere. Io ritengo che, in tale ipotesi, il comune in questione cercherebbe di reperire altri cespiti delegabili. In altri termini, mancando delle capacità di delegazione previste, il comune si rivolgerebbe necessariamente verso un'altra capacità, poiché sarebbe impensabile non dar luogo alla realizzazione di opere che rivestono carattere di necessità. A questo punto, io credo che lo Stato dovrebbe subentrare, in ogni caso, e prestare la garanzia in relazione alle somme occorrenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano state poste due questioni di diversa rilevanza. La prima concerne un fatto di formulazione della norma, in conseguenza dell'avvenuta soppressione delle due imposte cui fa riferimento l'articolo 2, e pone l'esigenza della ricerca di una soluzione equivalente per ampiezza; la seconda, invece, tende a inserire nel contesto del provvedimento un principio nuovo, in base al quale la garanzia per la realizzazione delle opere richieste dovrebbe essere prestata in ogni caso da parte dello Stato.

Si tratta, come si vede, di due orientamenti piuttosto differenti tra loro. Il secondo riveste una notevole rilevanza, e ritengo che, ove lo si volesse affrontare, si dovrebbe udire il parere di altre Commissioni; il primo, invece, concerne un problema che possiamo affrontare anche in questa sede.

CASTELLI. Vorrei puntualizzare la situazione che è alla base dell'emendamento di cui ci stiamo occupando. Non si tratta, in effetti, di una questione formale; se, infatti, consideriamo con attenzione la situazione della finanza locale prima e dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria, ci accorgiamo che il problema assume un rilievo sostanziale.

Prima della riforma i comuni disponevano di alcuni cespiti tributari che, delegati in via normale: la sovrimposta fondiaria e l'imposta di consumo. In relazione a tali cespiti, la quasi totalità dei comuni italiani aveva esaurito le possibilità di delega. Vi erano poi altri tributi (la addizionale ICAP, l'imposta di famiglia, ecc.) in relazione ai quali numerosi comuni non avevano esercitato la facoltà di delega, anche perché molti istituti di credito non accettavano tale garanzia su cespiti variabili. Quando si è formulato il disegno di legge in discussione, si è in sostanza ipotizzato, come caso normale, l'intervento dello Stato a garanzia dei mutui contratti dai comuni: infatti, era noto che pochissimi comuni avrebbero potuto delegare i cespiti relativi alla sovrimposta fondiaria ed all'imposta di consumo, e non vi richiedeva che, prima di far luogo all'intervento statale, i comuni provvedessero alla delega degli altri cespiti di cui si è detto.

Entrata in vigore la riforma tributaria, la situazione si è profondamente modificata. Oggi, infatti, lo Stato versa ai comuni quote compensative di tutte le imposte indicate, in relazione alle quali la facoltà di delega può senz'altro essere esercitata. Ne deriva che, se introducessimo nel testo del provvedimento il semplice riferimento alle entrate tributarie spettanti ai comuni in base alla nuova legislazione, il caso che prima era considerato normale acquisterebbe un carattere di eccezionalità; in altre parole, lo Stato quasi mai sarebbe tenuto a subentrare come garante, con evidenti pesanti conseguenze per la finanza locale, che dovrebbe ricorrere sempre al mutuo. Ogni comune sede di uffici giudiziari si vedrebbe costretto ad un intervento a garanzia del mutuo, tale da assorbire risorse che potrebbero essere impiegate per altre finalità.

Occorre quindi studiare attentamente le modifiche da apportare, giacché se non riuscissimo a introdurre una norma analoga, non sul piano formale, ma su quello sostanziale, a quella approvata dal Senato, rischieremo di colpire in modo assai grave la finanza locale.

CERVONE, *Relatore*. Io avevo invitato i colleghi a soffermare la loro attenzione sulla

necessità di modificare la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione, al fine di adeguarla alla mutata situazione. È stato tuttavia fatto osservare che in base alla formulazione da me proposta sarebbero potuti rientrare tra i cespiti delegabili non solo quelli corrispondenti alle due imposte menzionate nel testo adottato dal Senato, ma anche altri. Ora, il rischio di un eccessivo ampliamento della rosa dei cespiti delegabili presi in considerazione ai fini del presente provvedimento va valutato attentamente. Tenuto conto di queste considerazioni, mi riservo di modificare l'emendamento da me dianzi suggerito, nel senso di introdurre nel testo un riferimento ai cespiti delegabili « già rappresentati » dalla sovrainposta fondiaria e dalla imposta di consumo, soppresse dalla legge di riforma tributaria. In questo modo, mi sembra che il riferimento ai cespiti delegabili corrispondenti a quelli delle due imposte venute a cessare divenga molto chiaro ed esplicito.

**PRESIDENTE.** In verità, questa mi sembra una soluzione che aggira il problema, più che risolverlo.

**MICHELI PIETRO.** Si potrebbe usare la seguente dizione: « con i cespiti delegabili derivanti dalle entrate tributarie sostitutive della sovrainposta fondiaria e dell'imposta di consumo ».

**ACCREMAN.** Si potrebbe modificare l'articolo 2 del disegno di legge, nel senso di stabilire che lo Stato garantisca in ogni caso la parte eccedente i contributi statali che i comuni, nella costruzione delle opere, non siano in grado di garantire. Verrebbe così affermato il principio in base al quale i comuni dovrebbero occuparsi fattivamente dei problemi che riguardano il settore, anche a costo di dover affrontare certi sacrifici.

**PRESIDENTE.** Comprendo le motivazioni che sono alla base della proposta, che ella, onorevole Accreman, ha illustrato, ma debbo rilevare che la norma di cui si chiede l'introduzione potrebbe risultare controproducente rispetto alle esigenze che da ogni parte sono state richiamate per ciò che concerne la tutela della posizione dei comuni. È evidente, infatti, che una formulazione così lata potrebbe dare allo Stato la possibilità di rifiutare il suo intervento, qualora risultasse che determinati comuni sono in grado di provvedere in qualche modo alla garanzia del mutuo.

**CERVONE, Relatore.** Una norma di questo genere arrecherebbe un duro colpo alla situazione delle amministrazioni comunali !

**COCCIA.** C'è però da rilevare che è intervenuto un mutamento nell'assetto tributario, che può giustificare una simile assunzione di oneri.

**FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** A questo punto, io sollecito l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato !

**CERVONE, Relatore.** Non ritengo che si possa seguire questa via, che ci porterebbe ad approvare un provvedimento in cui è inserita una norma formulata in modo assai discutibile.

**CASTELLI.** Sarebbe quanto meno necessario sostituire le parole: « con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo », con le seguenti: « con delegazioni sulle somme dovute ai comuni dallo Stato, a norma della legge 9 ottobre 1971, n. 825, a compensazione delle soppresse sovrainposta fondiaria e imposta di consumo ».

**PRESIDENTE.** Per la verità, ho qualche perplessità in merito all'impiego del termine « compensazione ». Ritengo che, al riguardo, sia opportuna una precisazione: se la norma da introdurre nel testo del disegno di legge deve stabilire un criterio che valga a definire un limite, è necessario che essa sia formulata in modo appropriato. In caso contrario, si potrebbe dar luogo alla utilizzabilità, da parte dei comuni, ai fini della garanzia di cui all'articolo 2, di tutte le somme che i comuni stessi ricevono dallo Stato.

**CASTELLI.** Si potrebbe allora fare riferimento alle somme dovute ai comuni dallo Stato, a norma della legge 9 ottobre 1971, n. 825, articolo 14, primo comma, n. 1/a, e sesto comma, n. 1/a. In questo caso sarebbe chiaro che si tratterebbe solo di questo tipo di imposte.

**PRESIDENTE.** Non credo che sia matura, in questo momento, una formulazione di questo genere, cioè così spiccatamente tecnica. Proporrò una pausa di meditazione.

**CERVONE, Relatore.** Il Governo potrebbe far preparare questo emendamento, da presentare nella prossima seduta, sulla base de-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

gli emendamenti preannunciati nella seduta odierna.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sta bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1362).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 24 gennaio scorso era stato deciso alla unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del suddetto disegno di legge.

L'Assemblea ha accolto tale richiesta nella seduta del 13 febbraio scorso.

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Onorevoli Colleghi! Anche questo provvedimento intende aumentare lo stanziamento previsto per coprire le spese degli uffici giudiziari; in effetti lo stanziamento previsto dalle apposite leggi è risultato insufficiente.

La Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta del 30 gennaio scorso, parere favorevole, condizionato alla sostituzione del primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 ».

Raccomando l'approvazione del disegno di legge, che va a vantaggio dell'amministrazione della giustizia, e preannuncio la presentazione di un emendamento che recepisce le osservazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CASTELLI. Debbo chiedere solo un chiarimento. Come viene finanziata la spesa per 350 milioni nel bilancio per il 1973? È necessario mantenere, sostituito il primo, il secondo comma, altrimenti finanziamo la spesa solo per l'anno 1972. La Commissione bilancio nel suo emendamento prevede la spesa per il 1972, mentre il testo legislativo reca uno stanziamento di 550 milioni, di cui 200 per il 1972 e 350 per il 1973.

CERVONE, *Relatore*. Infatti manteniamo il secondo comma dell'articolo 2. Le osservazioni della Commissione bilancio si riferiscono esclusivamente al primo comma.

PRESIDENTE. L'emendamento ha il solo scopo di rendere utilizzabili somme stanziata in precedenza.

CASTELLI. Sono d'accordo.

COCCIA. La somma di 200 milioni è di tale esiguità rispetto alle esigenze che, quando si distribuirà tra i vari uffici, sarà dell'ordine di poche centinaia di migliaia di lire, necessarie giusto per l'acquisto di matite e di carta.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha ragione, ma se la sua osservazione si traducesse in una proposta di emendamento, ciò significherebbe bloccare il provvedimento e rinviarlo alla Commissione bilancio.

COCCIA. Presenteremo un ordine del giorno che esprima la volontà di andare verso un aumento del contributo.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

Voteremo tuttavia a favore del disegno di legge, attesa l'estrema urgenza di un aumento degli stanziamenti attualmente previsti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**CERVONE, Relatore.** Sono d'accordo con l'onorevole Coccia. Forse, anziché presentare formalmente un ordine del giorno, può essere sufficiente rivolgere al Governo una pressante raccomandazione a predisporre quanto prima un provvedimento che realizzi un adeguamento del contributo alle esigenze del servizio.

**COCCIA.** Sta bene.

**FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è d'accordo sia sull'emendamento sia sull'auspicio che è stato testé espresso, dichiarando che terrà nella massima considerazione la raccomandazione testé rivoltagli.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

« Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971 ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

Al maggior onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e quanto

a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo per l'anno 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che riproduce il testo formulato dalla Commissione bilancio:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 ».

**FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Come già preannunciato, il Governo accetta l'emendamento del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, nel seguente testo modificato:

**ART. 2.**

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, è abrogato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1360).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 24 gennaio scorso venne deciso all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa, concesso dall'Assemblea nella seduta del 21 febbraio successivo.

Nella seduta del 13 febbraio scorso la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole in considerazione dell'iter già percorso dal provvedimento e tenuto conto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa la correttezza sostanziale della indicazione di copertura contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, ma riconferma la interpretazione restrittiva della legge 27 febbraio 1955, n. 64, solo riferibile alle somme stanziare negli appositi fondi occor-

renti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il Governo, con questo disegno di legge, assolve ad un'esigenza che avevamo fatto presente in sede di esame del bilancio, quella cioè di risolvere il problema delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari. La legge 16 luglio 1962, n. 922, ha infatti stabilito una nuova disciplina in ordine alla ripartizione dei proventi per le spese di cancelleria, che precedentemente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, erano devoluti per circa 700 milioni al fine di sopperire a necessità straordinarie degli uffici giudiziari esclusi gli uffici di conciliazione. L'esperienza ha dimostrato l'insufficienza delle somme stanziare. Di qui la necessità di alleggerire le finanze locali e di provvedere alle esigenze degli uffici giudiziari.

Di conseguenza, per l'avvenire i comuni dovranno provvedere solamente alle necessità ordinarie degli uffici giudiziari, con esclusione delle attrezzature, che sono le più dispendiose.

Si tratta di un contributo notevole, che vale ad alleggerire la situazione della finanza locale.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, si elencano, ai numeri 1), 2) e 3), le spese necessarie che vengono assunte a carico dello Stato. Non ritengo di dover aggiungere altro, se non sottolineare il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, la quale, come ha testé comunicato il presidente, ha tenuto conto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa la correttezza sostanziale dell'indicazione di copertura, riconfermando per altro l'interpretazione restrittiva della legge 27 febbraio 1955, n. 64, sul riferimento alle somme stanziare negli appositi fondi relativi agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

In conclusione, ritengo di dover invitare i colleghi ad approvare il provvedimento, nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:

1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;

3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

(È approvato).

**ART. 2.**

L'articolo 16 n. 2 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato.

(È approvato).

**ART. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge Micheli Pietro ed altri: Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio (146); di Nardo: Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori d'opera intellettuale (252).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi, Revelli: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio »; e del deputato di Nardo: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori d'opera intellettuale ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 15 novembre 1972 venne deciso all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge, concesso dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre scorso.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** La proposta di legge n. 146, abbinata nella discussione a quella presentata dall'onorevole di Nardo e recante il numero 252, si propone di adeguare l'attuale normativa in materia di privilegi, quale risulta dopo le modifiche apportate al codice civile con la legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione dell'ordinamento pensionistico, nel senso di stabilire il principio secondo il quale i privilegi relativi a crediti per retribuzioni e provvigioni dei lavoratori autonomi debbono essere collocati immediatamente dopo i crediti per retribuzioni dei lavoratori subordinati.

La legge n. 153 del 1969, dianzi menzionata, ha spostato il privilegio spettante ai crediti dei lavoratori subordinati al primo posto della graduatoria relativa all'ordine di prelazione, ma non ha tenuto conto del fatto che una analoga modifica avrebbe dovuto essere disposta per i crediti degli altri lavoratori.

In sostanza, quindi, la proposta di legge mira esclusivamente a spostare dal settimo al secondo posto della graduatoria prevista dall'articolo 2778 del codice civile il privilegio spettante ai crediti per le retribuzioni dovute ai professionisti ed agli altri prestatori d'opera intellettuale, e dal settimo al terzo posto della medesima graduatoria il privilegio relativo ai crediti per le provvigioni degli agenti di commercio. Detti privilegi verrebbero così a collocarsi immediatamente dopo quello relativo ai crediti per retribuzioni ai lavoratori subordinati, che è stato collocato — ripeto — dalla legge n. 153 del 1969 al primo posto della graduatoria in parola.

Nel formulare gli articoli della proposta di legge n. 146 si è seguito il criterio di operare con immediato riferimento al sistema previsto dal codice civile, modificando direttamente gli articoli riguardanti la materia considerata, anziché ricorrere all'elaborazione di una normativa distinta, che sarebbe poi risultata di difficile coordinamento con le disposizioni del codice stesso. Pertanto si prevede di modificare il testo dell'articolo 2751 del codice, inserendo poi anche un articolo 2751-*bis*, e di modificare altresì il testo degli articoli 2776 e 2778.

Non ritengo necessario dilungarmi eccessivamente sui criteri informativi del provvedimento, che la Commissione ha senz'altro recepito dall'esame della relazione scritta che accompagna la proposta di legge ed ascoltando la mia relazione orale in sede referente.

In sostanza, ad avviso del relatore — che e anche il primo dei proponenti — è necessario soddisfare un'esigenza non tenuta presente in sede di approvazione dell'articolo 66 della legge n. 153 del 1969, ed attribuire quindi al privilegio relativo ai crediti dei lavoratori autonomi il posto che più equamente gli compete, immediatamente dopo quello relativo ai crediti di lavoro subordinato.

Proprio a questo proposito si evidenzia un elemento di differenziazione tra la proposta di legge mia e di altri colleghi e quella presentata dal collega di Nardo, secondo la quale il privilegio dei crediti dei lavoratori autonomi dovrebbe precedere quello dei crediti di lavoro subordinato. Poiché non mi sembra che tale criterio si ponga sulla linea tracciata dai principi dettati dalla Costituzione in questa materia, propongo senz'altro ai colleghi di seguire ed aderire ai criteri enunciati dalla proposta di legge n. 146.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEFANELLI. Noi concordiamo con il principio informatore del provvedimento in discussione, che è quello di riconoscere al privilegio dei crediti dei lavoratori autonomi il posto che gli spetta nella graduatoria relativa all'ordine di prelazione. Riteniamo però che tale principio postuli la necessità di operare anche altre modifiche alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda i crediti relativi a retribuzioni di lavoratori agricoli che possono essere considerati subordinati o meno, come gli affittuari, i mezzadri ed i coloni, pur rientrando nella categoria dei coltivatori diretti ed esprimendo quindi nella produzione un apporto di lavoro.

Si tratta di riconoscere a questi crediti il carattere connesso con la qualificazione lavorativa dell'attività da cui provengono. Ci sembra, al riguardo, molto strano che alcuni crediti che rientrano in questa categoria siano stati inseriti al diciassettesimo posto della graduatoria. Si deve aggiungere che, in tale contesto, è prevista una preferenza relativa per il credito del locatore, nei confronti di quello discendente dei contratti di mezzadria e colonia. Riteniamo che, in armonia con i principi costituzionali, si sarebbe dovuto preporre i crediti del locatario, del mezzadro e del colono, a quello del locatore, che in sostanza è un semplice percettore di rendita.

A parte questa considerazione, c'è da dire che le esigenze cui ho dianzi accennato consigliano di procedere ad una revisione del testo proposto dall'onorevole Micheli, in merito a diversi aspetti. Conseguentemente, debbo preannunciare la presentazione, da parte del nostro gruppo, di una serie di emendamenti.

Con riserva di precisarne ed integrarne la formulazione, faccio sin d'ora presente che il primo di tali emendamenti dovrebbe riguardare l'articolo 2 del progetto di legge n. 146, in relazione al quale si propone di inserire, dopo il numero 1), un numero 1-*bis*), così formulato: « Il prezzo dei frutti prodotti dai coltivatori diretti su superfici agrarie da essi direttamente condotte, o da lavoratori a contratto sulle superfici condotte in virtù di contratto agrario e per le quote di loro pertinenza ».

In relazione a tale emendamento, si pone la necessità di modificare anche l'articolo 4, aggiungendo, al numero 1), dopo le parole: « lavoro subordinato », le seguenti: « i crediti correlativi al prezzo dei frutti prodotti dai coltivatori diretti su superfici agrarie da essi direttamente condotte, o da lavoratori a contratto su superfici condotte in virtù di contratto agrario, per le quote di loro pertinenza ». Come già detto, anche il n. 17 andrebbe modificato.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

«Inoltre resta da chiarire per quale motivo vengano trasferiti al n. 9 quei crediti per contributi che, in virtù della legge n. 153 del 1969, appaiono collocati al n. 4 della scala dei privilegi. Occorre pertanto considerare se la collocazione più giusta di questa norma non sia al n. 4.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1362):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 24 |
| Maggioranza . . . . .        | 13 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1360):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 24 |
| Maggioranza . . . . .        | 13 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accreman, Capponi Bentivegna Carla, Casanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli Cervone, Coccia, Dell'Andro, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca Perantuono, Reale Oronzo, Reggiani, Riela Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Terranova Vagli Rosalia.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO